



COMUNE DI MASSA

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero	Data
93	26-06-2025

OGGETTO:	MISURE A TUTELA DELLA INCOLUMITA' E SICUREZZA PUBBLICA, DELLA TRANQUILLITA' E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI E A SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E DEL PATRIMONIO CULTURALE AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 267/2000.
-----------------	---

IL SINDACO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento conservato in originale nella banca dati del Comune di Massa ai sensi dell'art. 3-bis del CAD

Premesso che recentemente si sono verificati, in determinate aree cittadine, numerosi episodi che hanno determinato un grave disturbo alla quiete pubblica, pregiudicando il decoro e la vivibilità del contesto urbano, generando problematiche di sicurezza pubblica e situazioni contrarie alle regole del vivere civile;

Preso atto che il fenomeno riguarda in particolare le aree adiacenti il litorale, di sovente teatro di tali episodi, causati, nella maggior parte dei casi, dal consumo prolungato ed eccessivo di bevande alcoliche e superalcoliche;

Considerato in particolare che:

- il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in aree e spazi pubblici contribuisce ad alimentare problematiche di ordine e sicurezza pubblica, fenomeni di degrado urbano, disturbo della quiete pubblica, danneggiamenti ed imbrattamenti al patrimonio, comportamenti contrari alla pubblica decenza;

- le bevande alcoliche, trasportate, detenute o acquistate per asporto, vengono consumate in area pubblica ed i relativi contenitori, per lo più in vetro od alluminio, vengono abbandonati ovunque e possono costituire fonte di potenziale pericolo per coloro che transitano, nonché potenziali strumenti idonei a minacciare od offendere;

- tale situazione provoca nei cittadini e nei turisti, che transitano numerosi nelle vie e piazze del territorio, nonché sulle passeggiate dell'arenile, un profondo senso di insicurezza e di timore per la propria incolumità, compromettendo la fruizione degli spazi pubblici;

Considerato che, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'Amministrazione Comunale assicurare una serena e civile convivenza, contrastando il consumo eccessivo di alcolici, al fine di evitare il verificarsi di episodi che pregiudicano il regolare e ordinato svolgimento della vita civile, la quiete e la vivibilità dei centri urbani;

Ravvisata la necessità di contemperare il diritto al divertimento notturno ed allo svago dei giovani con il contrasto alle situazioni di grave incuria o degrado, di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana e di tutela del territorio e del suo patrimonio artistico culturale, nonché del diritto al riposo notturno dei residenti e dei turisti;

Preso atto di quanto discusso in sede di Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica in merito all'argomento nella riunione del 25 giugno u.s.;

Ritenuto opportuno adottare, in via temporanea, un provvedimento che disponga il divieto di vendita da asporto, detenzione e consumo, in alcuni orari, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione (alcolici e superalcolici) nelle aree del territorio particolarmente interessate dal fenomeno;

Dato atto che, in tal senso, può considerarsi congrua l'applicazione, del divieto di detenzione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche ed il divieto di vendita delle medesime bevande in modalità da asporto, ad esclusione di quelle all'interno dei locali di somministrazione e delle loro occupazioni esterne oggetto di concessione;

Ritenuto di disporre tali divieti a partire dalle ore 20:00 e sino alle ore 02:00 del giorno successivo, per il periodo 01/07/2025 – 15/09/2025, nelle aree e spazi pubblici (a titolo esemplificativo: marciapiedi, strade, piazze) nonché sull'arenile, inseriti nel perimetro indicato nell'allegata mappa e costituito da arenile (compreso) fino al confine con il Comune di Carrara; le strade e piazze: via Partaccia – via del Cacciatore - via Fortino di San Francesco, via delle Pinete - via Lungobrugiano – via Aulla – via Casamicciola – via Lungofrigido di Ponente – via Mazzini – via Mascagni – via Rossini– via Donizetti – piazza Ronchi – via Verdi, tutte comprese; confine con il Comune di Montignoso;

Richiamato l'art. 54, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000 – TUEL - e s.m.i. a norma del quale il Sindaco quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Richiamato l'art. 9 del “Patto per la sicurezza urbana e per la promozione ed attuazione di un sistema di sicurezza partecipata e integrata”, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 259 del 02/08/2022;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Massa Carrara, ai sensi dello stesso comma 4 dell'art. 54 del TUEL;

Richiamato il vigente Regolamento di Polizia Urbana della Città di Massa ed in particolare l'articolo 61, il quale prescrive il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, in contenitori di vetro e/o lattine, tutti i giorni dalle ore 22:30 sino alla chiusura dell'esercizio, nonché le norme in materia di abbandono di rifiuti sul suolo pubblico contenute nel medesimo Regolamento;

Dato atto che, per il numero dei destinatari la comunicazione personale non è possibile, il presente provvedimento è reso noto mediante idonee forme di pubblicità;

Considerato che nell'adottare il presente provvedimento si è proceduto ad effettuare un ragionevole e proporzionale bilanciamento tra l'interesse pubblico e quello privato ritenendo, nel caso di specie, preminente l'interesse alla sicurezza ed all'incolumità pubblica;

Tutto ciò premesso

ORDINA

Per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate:

1) è fatto divieto a chiunque, nelle aree e spazi pubblici (a titolo esemplificativo: marciapiedi, strade, piazze), nonché sull'arenile, nel perimetro indicato nell'allegata mappa e costituito da arenile (compreso) fino al confine con il Comune di Carrara; le strade e piazze: via Partaccia – via del Cacciatore - via Fortino di San Francesco, via delle Pinete - via Lungobrugiano – via Aulla – via Casamicciola – via Lungofrigido di Ponente – via Mazzini – via Mascagni – via Rossini– via Donizetti – piazza Ronchi – via Verdi tutte comprese; confine con il Comune di Montignoso, a decorrere dalle 20:00 e fino alle ore 2:00 del giorno successivo, per il periodo 01/07/2025 – 15/09/2025:

- a) la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione (alcolici e superalcolici);
- b) la detenzione ed il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione (alcolici e superalcolici);

2) i divieti di cui al precedente punto 1), lett. b) non operano pertanto nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali o nei relativi dehors oggetto di concessione.

RICORDA

il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, in contenitori di vetro e/o lattine, tutti i giorni dalle ore 22:30 sino alla chiusura dell'esercizio, nonché le norme in materia di abbandono di rifiuti sul suolo pubblico, contenute nel vigente Regolamento di Polizia Urbana della Città di Massa;

AVVERTE CHE

- eventuali danni a persone o a cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno imputabili ai soggetti trasgressori;
- fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, l'inosservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria

prevista dall'articolo 7 bis commi 1 e 1 bis del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

- il Responsabile del presente Procedimento è il Dott. Giuliano Vitale, in qualità di Comandante della Polizia Municipale;

- la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di far osservare il presente provvedimento.

DISPONE

1) di incaricare la Polizia Municipale e il Servizio Attività Produttive, ciascuno in relazione alle proprie competenze, di curare gli adempimenti per l'attuazione della presente ordinanza;

2) di incaricare l'U.O. URP e Stampa di assicurare l'immediata informazione e conoscibilità del presente provvedimento attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Ente, nonché la più ampia divulgazione tramite gli organi di informazione quali stampa, televisioni locali, social media, quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8, comma 3 della l. 241/90;

3) di trasmettere il presente provvedimento a:

- Prefettura UTG di Massa Carrara;
- Questura di Massa Carrara;
- Comando Provinciale dei Carabinieri di Massa Carrara;
- Comando Provinciale VV.FF. di Massa Carrara;
- Comando di Polizia Municipale;
- Servizio Attività Produttive;
- U.O. U.R.P. e Stampa.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento sono esperibili il ricorso al Tribunale Amministrativo della Toscana o, in via alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro i rispettivi termini di giorni sessanta o centoventi decorrenti dalla piena conoscenza dello stesso.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line e sul sito istituzionale dell'Ente.

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

Francesco Persiani – Sindaco di Massa



COMUNE DI MASSA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ORDINANZA DEL SINDACO n. 93 del 26-06-2025

OGGETTO :	MISURE A TUTELA DELLA INCOLUMITA' E SICUREZZA PUBBLICA, DELLA TRANQUILLITA' E DEL RIPOSO DEI RESIDENTI E A SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E DEL PATRIMONIO CULTURALE AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 267/ 2000.
------------------	---

Atto pubblicato all'Albo on line del Comune di Massa il giorno **26-06-2025** e consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal **26-06-2025** per giorni quindici consecutivi sino al **10-07-2025**.

Massa, l 26-06-2025

Il Messo BELLANO MICHELA



Perimetro Ordinanza